

Istituto SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“VECCHI-TONELLI”

MODENA E CARPI

Istituto SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI

**approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 23 maggio 2014
integrato nella seduta del 17 ottobre 2019**

PREMESSA

Il presente Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti (di seguito RRCD) disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o svolte durante il periodo di iscrizione ai corsi AFAM dell'Istituto di Modena e Carpi. La facoltà è esercitabile dallo studente producendo istanza su apposita modulistica disponibile presso la Segreteria dell'Alta Formazione (di seguito SAF) o scaricabile dal sito www.vecchitonelli.it.

Tale facoltà è esercitabile esclusivamente a domanda dello studente e non per iniziativa autonoma dell'Istituzione.

Il riconoscimento di CFA verrà effettuato dal Consiglio Accademico (di seguito CA).

Il titolo di studio necessario come requisito per l'iscrizione ad un corso di primo o secondo livello non può in alcun modo dare luogo ad ulteriori riconoscimenti di discipline o attività.

Art. 1

CREDITI MATURATI IN ISTITUTI DI PARI GRADO

Contestualmente alla presentazione del piano di studi, lo studente ha facoltà di chiedere la ricognizione degli studi svolti in ISSM riconosciuti, italiani o esteri, precedentemente all'immatricolazione. La ricognizione deve fondarsi su certificazioni formali (certificato dei crediti maturati) prodotte dall'Istituto presso il quale lo studente ha svolto quegli studi e che lo studente consegnerà alla SAF.

Per la determinazione della corrispondenza fra attività formative già svolte e attività formative previste dall'ordinamento del corso di studio che accoglie lo studente, il CA potrà richiedere la presentazione dei programmi di studio e di esame svolti presso l'istituzione di provenienza.

Possono essere riconosciuti corsi d'insegnamento fondati o meno sul sistema d'accumulo di crediti formativi accademici e universitari (ECTS).

Accertata la corrispondenza fra l'attività formativa già svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto il riconoscimento, è assunto il voto solo se il corrispondente insegnamento presso l'Istituto “Vecchi-Tonelli” prevede una valutazione con attribuzione di un voto; nel caso in cui il corrispondente insegnamento preveda un giudizio idoneativo, sarà acquisita un'idoneità.

Il computo dei CFA si svolge come segue:

a) Se il numero dei CFA maturati nell'altro Istituto è inferiore a quello dei CFA prescritti dall'Istituto "Vecchi-Tonelli" per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà ai

CFA effettivamente maturati, ma allo studente sarà richiesto di svolgere attività integrative finalizzate al conseguimento dei CFA mancanti, valutabili, secondo quanto previsto, con un certificato d'idoneità o con un voto, che farà media ponderata con quello acquisito nell'altro Istituto.

b) Se il numero dei CFA maturati nell'altro Istituto supera quello dei CFA messi a disposizione dall'Istituto "Vecchi-Tonelli" per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente (sono assegnati i crediti massimi stabiliti dall'Istituto "Vecchi-Tonelli").

c) Se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema d'accumulo di crediti accademici o universitari, saranno riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività formativa corrispondente, salvo il caso in cui l'attività sia stata condotta in modo difforme a quanto previsto presso l'Istituto "Vecchi-Tonelli" (es. *laboratorio* anziché *insegnamento disciplinare*), nel qual caso non darà luogo a riconoscimento.

La classificazione nelle tipologie avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) il riconoscimento di crediti acquisiti per la stessa disciplina prevista o per discipline strettamente affini a quelle previste dall'ordinamento didattico del corso di studio nell'Istituto "Vecchi-Tonelli" si applicherà indipendentemente dalla tipologia in cui sono inserite le discipline oggetto di riconoscimento;

b) il riconoscimento di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto sono riconoscibili solo nella tipologia "attività formative a scelta dello studente", nei limiti massimi previsti dalla tipologia.

La trascrizione nel libretto dello studente sarà effettuata sotto la denominazione dell'attività formativa prevista dall'Istituto "Vecchi-Tonelli", indicando fra parentesi "riconoscimento di [denominazione dell'attività già svolta dallo studente] presso [denominazione dell'Istituto nel quale l'attività è stata svolta]".

Se l'attività formativa già svolta prevedeva un voto in trentesimi, la trascrizione avrà luogo nella sezione del libretto riservata alla registrazione di attività formative che prevedono il superamento di un esame e sarà corredata dal voto (che concorrerà alla determinazione della media ponderata); se l'attività formativa già svolta prevedeva un giudizio di idoneità, la trascrizione avrà luogo nella sezione del libretto riservata alle attività formative che non comportano valutazione.

La validazione e registrazione dei crediti attribuiti nel libretto dello studente sarà effettuata dal CA, dopo aver redatto apposito verbale di riconoscimento dei CFA.

Art. 2

ATTIVITÀ FORMATIVE NON MUSICALI MATURATE IN ALTRI ISTITUTI DI PARI GRADO

Nell'ambito delle "attività formative a scelta dello studente", l'Istituto "Vecchi-Tonelli" riconosce anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali, quali, per esempio, corsi d'insegnamento universitari o titoli di studio (es. master senza certificazione di esami parziali) in facoltà umanistiche, tecniche o scientifiche purché certificate.

Il riconoscimento è limitato a 1 CFA in ciascun anno di corso di diploma accademico di primo o secondo livello attribuendo il solo giudizio idoneativo (ininfluente sulla media ponderata). Attività formative che comportino un maggior numero di CFA non potranno essere ripartite in più anni e non daranno seguito ad ulteriori riconoscimenti.

La trascrizione nel libretto dello studente, nella sezione riservata alle attività formative che non comportano valutazione sarà effettuata dal CA, dopo aver redatto apposito verbale di riconoscimento dei CFA, sotto la dizione "altre attività formative" seguita dall'indicazione fra

parentesi “riconoscimento di [denominazione dell’attività già svolta dallo studente] presso [denominazione dell’Istituto nel quale l’attività è stata svolta]”.

Art. 3

ATTIVITÀ ARTISTICHE ESTERNE

Per attività artistiche esterne s’intendono le attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radio-televisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni e loro creazioni o repliche, conferenze, partecipazione a convegni ecc.) che lo studente espleta in modalità di autonomia durante il periodo d’iscrizione, in ambiti inerenti alla disciplina caratterizzante il proprio corso di studio.

All’atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto entro l’anno accademico, o improrogabilmente almeno 30 giorni prima della sessione di laurea richiesta: trascorso tale termine ultimo, la documentazione prodotta non sarà più esaminata.

Alle attività artistiche esterne sono riservati, nei limiti fissati per le “attività formative a scelta dello studente”, complessivi 3 CFA annui nei corsi di diploma triennali e di 1 CFA in quelli biennali.

Il computo relativo ai CFA maturati avverrà tenendo conto dell’entità temporale dell’impegno svolto in considerazione che l’impegno dello studente per la maturazione di 1 CFA è convenzionalmente considerato 25 ore .

All’attività non può essere attribuito un credito frazionale, ma è ammesso il cumulo di più attività utili al raggiungimento di un numero intero di crediti.

Lo studente dovrà produrre la documentazione autocertificandola e richiederne il riconoscimento con apposito modulo fornito dalla SAF.

Il riconoscimento dei CFA per le attività artistiche esterne sarà effettuato con apposito verbale a cura del CA che, dopo aver sentito eventualmente il responsabile del Dipartimento o del Consiglio di corso, provvederà alla relativa registrazione nella sezione del libretto dello studente riservata alle attività formative che non comportano valutazione.

Art. 4

ATTIVITÀ ARTISTICHE INTERNE

Per attività artistiche interne s’intendono le attività formative di produzione artistica organizzate dall’Istituto "Vecchi-Tonelli", nell’ambito della disciplina caratterizzante e non.

All’atto della presentazione del piano di studi, sulla base della programmazione dell’Istituzione e su quanto si prevede possa essere organizzato, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto entro l’anno accademico implicato, o improrogabilmente almeno 30 giorni prima della sessione di laurea richiesta.

Per le attività artistiche interne è stabilito un massimo di 3 CFA annui sia nei corsi di diploma triennali e di 1 CFA in quelli biennali. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà tenendo conto dell’entità temporale dell’impegno svolto in considerazione che l’impegno dello studente per la maturazione di 1 CFA è convenzionalmente considerato 25 ore .

Le attività artistiche interne possono essere programmate dalle strutture didattiche o dalla direzione, e devono essere espletate solo a seguito dell’autorizzazione da parte degli organi di governo e di gestione del Conservatorio.

Le attività artistiche interne accreditabili devono essere state preventivamente annunciate nel sito web del Conservatorio o attraverso qualunque altra forma di pubblicizzazione.

La registrazione dei CFA per le attività artistiche interne sarà effettuata dopo la conclusione dell'attività stessa nella sezione del libretto dello studente riservata alle attività formative che non comportano valutazione, a cura del professore incaricato del coordinamento di ciascuna iniziativa, dopo aver redatto apposito verbale.

Art. 5

LABORATORI A PROGETTO

Per laboratorio a progetto s'intende un'attività formativa a contenuto didattico, non di necessità finalizzata all'esecuzione pubblica, programmata nel corso dell'anno accademico, il cui svolgimento può essere affidato a docenti interni o a docenti ospiti.

All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto entro l'anno accademico, o improrogabilmente almeno 30 giorni prima della sessione di laurea richiesta.

Per i laboratori a progetto è stabilito un massimo di 3 CFA annui nei corsi di diploma triennali e di 1 CFA in quelli biennali. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà tenendo conto dell'entità temporale dell'impegno svolto in considerazione che l'impegno dello studente per la maturazione di 1 CFA è convenzionalmente considerato 25 ore .

I laboratori a progetto possono essere programmati da ogni scuola o corso di studio, sentito il rispettivo Dipartimento, e devono essere realizzati solo a seguito dell'autorizzazione del direttore del Conservatorio.

Il riconoscimento dei CFA per le attività di tipo "stage" sarà effettuato, dopo la conclusione dell'attività, a cura del CA con la relativa registrazione nella sezione del libretto dello studente riservata alle attività formative che non comportano valutazione, dopo la conclusione dell'attività, su richiesta dello studente tramite apposito modulo, e dopo aver redatto apposito verbale.

Art. 6

STAGE

Per stage s'intende un'attività formativa a contenuto didattico organizzata da enti diversi dal Conservatorio espletata con modalità anche diverse da quelle che regolano le attività formative strettamente accademiche o universitarie (corsi di perfezionamento, masterclass, seminari, convegni, ecc.) svolta durante l'iscrizione al Conservatorio.

All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto entro l'anno accademico implicato, o improrogabilmente almeno 30 giorni prima della sessione di diploma richiesta: trascorso tale termine ultimo, la documentazione prodotta non sarà più esaminata.

Alle attività di tipo stage sono riservati, nei limiti fissati per le "attività formative a scelta dello studente", complessivi 3 CFA annui nei corsi di diploma triennali e di 1 CFA annui in quelli biennali, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà tenendo conto dell'entità temporale dell'impegno svolto in considerazione che l'impegno dello studente per la maturazione di 1 CFA è convenzionalmente considerato 25 ore.

L'attività sarà valutata interamente se afferente alla disciplina caratterizzante, in misura ridotta se afferente alle discipline di base, affini e integrative.

Si sottolinea come la documentazione prodotta relativamente a questa tipologia di attività debba contenere una descrizione completa dell'attività svolta, nonché quantificare il tipo e la durata temporale dell'impegno richiesto al partecipante. A titolo esemplificativo, per il riconoscimento di un corso di interpretazione o masterclass, la documentazione dovrà contenere i seguenti dati: data e luogo di svolgimento, totale in ore delle attività svolte (incluse le lezioni collettive, non solo quelle

individuali ricevute), elenco dei brani o degli argomenti effettivamente trattati durante il corso (non quelli ipotizzati nel bando per l'iscrizione) e una descrizione di eventuali attività aggiuntive (seminari, conferenze, dibattiti, visite guidate, produzioni, ecc.). In assenza di tali dati, la valutazione sarà effettuata in misura ridotta.

Il riconoscimento dei CFA per le attività di tipo "stage" sarà effettuato, dopo la conclusione dell'attività, a cura del CA con la relativa registrazione nella sezione del libretto dello studente riservata alle attività formative che non comportano valutazione, su richiesta dello studente tramite apposito modulo, e dopo aver redatto apposito verbale.

Art. 7

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI A SCELTA ACQUISITI IN CORSI DI LIVELLO DIVERSO

Nell'ambito delle materia a scelta dello studente, non possono essere riconosciuti al biennio i CFA acquisiti al triennio, ad eccezione di quelli relativi ai corsi legati al raggiungimento dei 24 CFA di area didattica ex DM 616 del 10 agosto 2017.